

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TECNICA ED ENERGETICA
DEL TETTO DELL’EDIFICIO C – AUTOPORTO DI GORIZIA
CUP F89F19000510004 - CIG 96560898B7**

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 16 del mese di maggio,

TRA

Giuliano Grendene nato a Gorizia (GO) il 09/01/1962 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Società SDAG S.p.A. a socio unico codice fiscale e partita IVA 00334280310 che rappresenta nella sua qualità Amministratore Unico di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

E

Pierluigi Cisilino nato a Udine (UD) il 25/12/1970 residente in via Udine, n° 1, Tarcento (UD) in qualità di Legale rappresentante dell’impresa Applicatori Società Cooperativa con sede in Basiliano (UD) via A. Malignani 11 Z.I. codice fiscale e partita IVA 01346310301 che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 09 di data 02/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione tecnica ed energetica del tetto dell’edificio C per un importo dei lavori da appaltare di Euro 299.954,08 (diconsi Euro duecentonovantanovemilanovecentocinquantaquattro/08) oggetto dell’offerta mediante ribasso percentuale sull’importo lavori pari a Euro 293.842,60 esclusi gli oneri della sicurezza pari a Euro 6.111,48 (diconsi Euro seimilacentoundici/48) già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta;
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 09 di data 02/02/2023 è stata indetta la gara d’appalto tramite procedura negoziata ai sensi della lett. b comma 2 dell’art.1 della L120/2020, così come modificata dalla L180/2021, mediante piattaforma telematica regionale e-appalti;
- che con Delibera dell’Amministratore Unico n. 17 di data 27/03/2023 i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro 293.577,69 (diconsi Euro duecentonovantatremilacinquecentosettantasette/69), come di seguito specificato, in seguito all’offerta di ribasso pari a % 2,17;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell’appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie ai lavori dei lavori riqualificazione tecnica ed energetica del tetto dell'edificio C - in Comune di Gorizia (GO), secondo le

condizioni stabilite dal presente Schema di Contratto e dagli atti ad esso allegati o da esso richiamati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Capitolato Speciale d'Appalto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e delle relazioni, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro 293.577,69 (diconsi Euro duecentonovantatremilacinquecentosettantasette/69) di cui:

a) Euro 287.466,215 (diconsi Euro duecentottantasettemilaquattrocentosessantasei/215) per lavori veri e propri;

b) Euro 6.111,48 (diconsi Euro seimilacentoundici/48) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo", per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

4. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, sono indicati nella tabella "B" di seguito riportata.

TABELLA "B"			
PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
n.	Designazione delle categorie (o sottocategorie) omogenee dei lavori	Al netto degli oneri per la sicurezza	Al lordo degli oneri per la sicurezza
1	Opere di impermeabilizzazione	€ 258.729,00	€ 264.110,17
2	Manufatti di scarico e aerazione	€ 7.765,00	€ 7.926,50
3	Pere complementari all'impermeabilizzazione	€ 27.348,60	€ 27.917,41
	Totale importo lavori	€ 293.842,60	€ 299.954,08

Art. 4 – Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso via A. Malignani 11, Z.I. Basiliano (UD).

2. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie

per la esecuzione dei lavori a norma di contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

3. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro i termini stabiliti dai documenti di gara ai sensi dell'art. 95 comma 6 del D.P.R. n. 50 del 18 aprile 2016.

2. I lavori possono essere consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.P.R. n. 50 del 18 aprile 2016.

3. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori compresi nell'appalto è stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e continui con decorrenza dalla data del verbale di consegna.

Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010, i giorni di andamento stagionale sfavorevole saranno determinati in corso d'opera quando la stazione ARPA di Gorizia rileverà almeno una delle seguenti situazioni: temperatura media giornaliera minore o uguale a 0°C; precipitazioni piovose o nevose maggiori di 5 mm al giorno. Le predette situazioni verranno considerate ai fini della proroga dei termini contrattuali solo a seguito di esplicita richiesta dell'Impresa e solo quando si verifichino in concomitanza con lavorazioni all'aperto.

4. All'accertamento dell'ultimazione dei lavori si procederà in contraddittorio con l'Appaltatore e verrà certificato dalla Direzione Lavori, secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. L'ultimazione dei lavori potrà essere accertata anche in maniera frazionata mediante certificati di ultimazione e cioè relativamente a quella parte di opere comprese nell'appalto che vengono progressivamente completate.

6. Il termine utile contrattuale di ultimazione si intenderà però rispettato quando, entro la data prescritta, siano state completate tutte le opere comprese nell'appalto.

Ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018, il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità; il certificato perde efficacia nel caso in cui tale termine non sia rispettato.

Art. 6 – Penale per i ritardi

1. Nessun ritardo sarà ammesso nell'ultimazione delle opere da parte della Ditta appaltatrice per difficoltà che essa dovesse incontrare nel rispetto delle clausole indicate dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla normativa vigente.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel cronoprogramma è applicata una penale pari allo 0,5 per mille (Euro 0,5 ogni mille euro), dell'importo contrattuale al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto dell'iva.

3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2 del presente articolo e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito cronoprogramma, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%.

Art. 7 – Sospensioni o riprese dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Qualora l'appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa si invoca l'art. 107 del D.P.R. n. 50 del 18 aprile 2016.

4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo fatte salve le condizioni di cui all'art. 10 comma 2 del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Art. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26 del presente contratto, nonché quanto specificato in dettaglio nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

Art. 9 – Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata in base a quanto specificato al comma 5. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Solo per nazionale.

4. Le categorie lavorazioni di cui all'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e dell'art. 14 comma 1 lettera b) del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018 sono indicati nella tabella di seguito riportata.

Percentuali contabilizzazione opere		Colonna A
n.	Designazione delle categorie	%
A01	Opere di impermeabilizzazione	88,05
A02	Manufatti di scarico e aerazione	2,64
A03	Pere complementari all'impermeabilizzazione	9,31
- Totale		100,00

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con i criteri fissati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 10 – Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 11 –Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina dall'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.
3. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili.

Art. 12 –Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, al presente appalto si applica la disciplina di cui all'art. 26-ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013 n. 98.
2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 80.000,00 (diconsi Euro ottantamila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4 comma 3, del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010.

I pagamenti, ai sensi dell'art. 3, L. n. 136/2010, dovranno essere effettuati mediante accredito sul c/c sotto indicato:

IT 08A0863163661000000112399

Banca Ter Credito Cooperativo FVG Soc. Coop

Filiale di Basiliano (UD)

L'Impresa sotto la propria esclusiva responsabilità renderà tempestivamente note a SDAG le variazioni che si verificassero circa il conto di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione dello stato corrispondente al finale.
6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi della L.R. n. 1/2000.
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Tale disposizione vale anche per eventuali subcontratti (subappaltatori, cottimisti, fornitori, lavoratori autonomi).

Art. 14 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

1. Le operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, ivi compresa la trasmissione degli atti all'organo competente, dovranno essere compiute entro i termini e secondo le modalità stabilite dall'art.102 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 15 – Recesso e risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di recedere o risolvere il contratto ai sensi dell'art 108 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;

j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

3. In osservanza del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 16 – Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

3. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, qualora le controversie fossero attinenti a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, esse potranno venire risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale Ordinaria. Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Gorizia.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 17 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 105 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dell'articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, fanno parte integrante del presente articolo le previsioni di cui alla Legge Regionale 3 luglio 2000, n. 13, art.6, comma 16.

Art. 18 – Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

2. Il piano di sicurezza di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art. 19 – Adempimenti in materia antimafia

1. Ai sensi dell'art 83 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii., si è ottemperato all'accertamento previsto relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e che in merito non sussiste alcuna causa di divieto, di sospensione o di decadenza, previste dal decreto medesimo, in capo all'appaltatore e alle persone fisiche tenute ad essere assoggettate a tale accertamento;

Art. 20 – Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, e che qui di seguito vengono riportati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dai documenti di gara.

Opere di cui alla categoria prevalente: Opere di impermeabilizzazione OS8 subappaltate nella misura del 30%.

3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

4. Resta comunque stabilito che l'Appaltatore rimane l'unico ed effettivo responsabile a tutti gli effetti nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 21 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero 2023/50/2667364 in data 08/05/2023 rilasciata dalla società Reale Mutua di Assicurazioni Agenzia di Trieste per l'importo di Euro 29.357,80 (diconsi Euro ventinovemilatrecentocinquantesette/80) pari al 10% dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che l'Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 22 – Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza numero 2023/06/2115942 in data 16/04/2023 rilasciata dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni agenzia di Trieste per un massimale di Euro 293.577,70 (diconsi Euro duecentonovantatremilacinquecentosettantasette/70).

3. La sopracitata assicurazione copre altresì la responsabilità civile per danni ai terzi.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del Contratto d'Appalto ancorché non materialmente allegati e saranno depositati presso l'ufficio competente della Stazione Appaltante a comprova degli obblighi assunti da entrambi i firmatari tutti gli elaborati del progetto esecutivo con esclusione del computo metrico estimativo e le polizze di garanzia.

2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, purché conservati presso l'ufficio competente della Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Art. 24- Direttore dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 111, c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei lavori è l'Ing. Giulio Gentilli.

Art. 25 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Per quanto non previsto e per quanto non in contrasto con il presente documento e con il Capitolato Speciale d'Appalto ad esso allegato, il contratto è soggetto alla osservanza di tutte le normative vigenti ed in particolare:

a) del DL 31.05.2021 n.77 (semplificazioni bis) convertito con Legge 29.07.2021 n.108;

b) del DL 18.04.2019 n.32 (sblocca cantieri) convertito con Legge 14.06.2019 n.55:

c) del D.M. n. 49 del 07 marzo 2018;

d) del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016;

e) del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti ancora in vigore;

f) del D.Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i.;

g) del D.Lgs n. 152 del 03 Aprile 2006 successivamente modificato con il D.Lgs n. 4 del 16 Gennaio 2008 e decreti attuativi; della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, "legge sui lavori pubblici", s.m.i.;

h) delle norme tecniche specifiche e Regolamenti nazionali e/o locali in vigore al momento dell'appalto e nella fase di esecuzione dei lavori.

Art. 26 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

4. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

5. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. SDAG S.p.A. a socio unico è soggetta al versamento dell'IVA secondo il metodo della scissione dei pagamenti ("split payment"), di cui all'art. 17-ter DPR 633/72. Il codice destinatario SDI per il recapito dei documenti fiscali è SUBM70N.

Art. 27- MOG e Codice Etico D. Lgs. 231/2001

L'appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di:

a) conoscere il contenuto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;

b) aver preso visione del Codice Etico adottato da SDAG, pubblicato sul sito aziendale www.sdag.it e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e a adeguare i propri comportamenti ai principi ivi contenuti per tutta la durata del Contratto o comunque della sua collaborazione con SDAG, nonché a segnalare tempestivamente eventuali violazioni, anche presunte, dei suddetti documenti, all'attenzione dell'"Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 presso SDAG S.p.A. a socio unico" Autoporto di Gorizia – 34170 Gorizia.

L'appaltatore dichiara inoltre di essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali principi e regole di condotta contenute nel Codice Etico è un elemento essenziale per l'organizzazione aziendale di SDAG e determinante della volontà di quest'ultima di mantenere l'incarico in essere.

Le Parti si danno quindi espressamente atto che ogni violazione dei principi sopra richiamati del Codice Etico, da parte dell'appaltatore costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. e attribuirà a SDAG la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Fatto in copia, letto, confermato e sottoscritto:

La Stazione Appaltante

SDAG S.p.A. a socio unico

Amministratore Unico

Sig. Giuliano Grendene

L'appaltatore

Applicatori Società Cooperativa

Legale Rappresentante

Sig. Cislino Pierluigi